

Gent.mo

Sig. SALVATORE CICCARELLO

Istituto Comprensivo di Traversetolo

Oggetto: **Ruolo di "Dirigente" ai fini della sicurezza sul lavoro**

Visti i compiti e gli incarichi affidati e da Lei svolti nell'ambito dell'organizzazione aziendale, con la presente La informiamo che Lei ricopre in Istituto il ruolo di **Dirigente** ai fini della salute e della sicurezza ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 che riportiamo di seguito:

d) «**dirigente**»: *persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.*

Si richiama inoltre il principio di effettività espresso dall'articolo 299 del D.Lgs. 81/2008 secondo il quale "Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), [n.d.a.: datore di lavoro, dirigente e preposto] gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti."

Ricordiamo che gli obblighi del Dirigente che organizza e dirige le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite, in condivisione con il Datore di Lavoro, sono previsti dall'articolo 18 del suddetto decreto, di seguito riportati con l'indicazione delle sanzioni previste:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro)

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro)

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Ammenda da 2.192 a 4.384 euro)

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro)

PRIC819001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006520 - 15/09/2021 - 69 - U

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Ammenda da 2.192 a 4.384 euro)

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 822 a 4.384 euro)

p) elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 (contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il documento è consultato esclusivamente in azienda.

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Ammenda da 2.192 a 4.384 euro)

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 81/2008, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

(Datore di lavoro e/o dirigenti: sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno)

(Datore di lavoro e/o dirigenti: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/2008:

- preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- in merito all'organizzazione della formazione.

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Ammenda da 2.192 a 4.384 euro)

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di gestione delle emergenze di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008;

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Ammenda da 2.192 a 4.384 euro)

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro)

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro)

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro)

Inoltre il Dirigente ha il compito, in collaborazione con il Datore di Lavoro, di fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

(Datore di lavoro e/o dirigenti: Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro)

I Dirigenti, unitamente al Datore di Lavoro, sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori e del medico competente (artt. 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del D.Lgs. 81/2008), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi della normativa qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Il Dirigente provvede altresì ad informare:

- preventivamente il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
- tempestivamente a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il Dirigente partecipa ai corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Traversetolo,

Il Datore di Lavoro
Giordano MANCASTROPPIA

Per presa visione e consenso
Il Dirigente -Salvatore Ciccarello

.....

.....